

Prot.: [come da signature di protocollo]

Roma, [come da signature di protocollo]

## DETERMINAZIONE DIRETTORIALE

**VISTO** il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, recante *“Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative”* (TUA);

**VISTO** il decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, recante *“Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria”*;

**VISTO**, in particolare, l'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, come richiamato dall'articolo 1, comma 6, del decreto legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 50, ove si prevede che con determinazioni del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli *“sono stabiliti tempi e modalità per la presentazione esclusivamente in forma telematica del documento di accompagnamento previsto per la circolazione dei prodotti soggetti ed assoggettati ad accisa ed alle altre imposizioni indirette previste nel testo unico delle accise di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, a norma degli articoli 6, 10, 12, 61 e 62”*;

**VISTA** la determinazione direttoriale protocollo n. 285111/RU del 27 giugno 2022, nella quale, in applicazione del predetto articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, è stata confermata al 1° luglio 2022 la decorrenza dell'obbligo per la presentazione in forma esclusivamente telematica del documento di accompagnamento di cui all'articolo 12 del TUA (nel seguito, *e-DAS* nazionale), per i trasferimenti nel territorio dello Stato dei seguenti prodotti energetici sfusi, per tutti gli impieghi inclusi quelli di cui all'articolo 21, comma 13, del TUA:

- a) oli minerali di cui all'articolo 21, comma 2, lettere da a) a e), del TUA;
- b) gas di petrolio liquefatti di cui all'articolo 21, comma 2, lettera f), del TUA, limitatamente al trasporto per carichi predeterminati;
- c) prodotti energetici di cui all'articolo 21, commi 3, 4 e 5 del TUA, qualora ricorrano i presupposti per la sottoposizione ad accisa, fermo restando il possibile utilizzo di altri documenti di trasporto ove consentito da disposizioni specifiche per i singoli casi;

**VISTA** la determinazione direttoriale protocollo n. 345801/RU dell'11 giugno 2024, nella quale, in applicazione del citato articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, è stato previsto:

A  
G  
E  
N  
Z  
I  
A**ADM**AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI  
IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

- a) all'articolo 1, comma 1, il differimento al 1° novembre 2025 della decorrenza dell'obbligo di presentazione dell'*e-DAS* nazionale, per i trasferimenti nel territorio dello Stato di tutti gli altri prodotti assoggettati diversi da quelli di cui al predetto articolo 1, comma 1, della determinazione protocollo n. 285111/RU del 27 giugno 2022, nonché dei prodotti assoggettati condizionati;
- b) all'articolo 2, comma 1, il differimento al 1° novembre 2025 della decorrenza dell'obbligo di presentazione in forma esclusivamente telematica del documento di accompagnamento previsto per la circolazione in sospensione dei prodotti soggetti alle altre imposizioni indirette previste dal TUA (nel seguito, *e-AD* per oli lubrificanti e bitumi);

**CONSIDERATA** l'opportunità di definire specifiche procedure per l'emissione dell'*e-DAS* nazionale per il trasporto di gas di petrolio liquefatti per carichi non predeterminati, in modo che un destinatario non censito ai fini della disciplina delle accise resti noto solo al depositante che gli cede il prodotto;

**CONSIDERATA**, altresì, l'esigenza di approfondire l'analisi di impatto dell'estensione dell'obbligo di presentazione dell'*e-AD* per oli lubrificanti e bitumi, sia dal punto di vista tecnico che da quello normativo, al fine di valutarne gli effetti sul sistema di informatizzazione dei movimenti e dei controlli dei prodotti soggetti ad accisa;

**CONSIDERATO** che dall'analisi delle implementazioni necessarie per l'informatizzazione dei predetti documenti di trasporto sono emersi aspetti di particolare complessità che richiedono ulteriori approfondimenti tecnici;

**RITENUTO**, pertanto, necessario differire la decorrenza dell'obbligo di presentazione dell'*e-AD* per oli lubrificanti e bitumi nonché dell'*e-DAS* nazionale per il trasporto di gas di petrolio liquefatti per carichi non predeterminati e per i prodotti assoggettati diversi da quelli di cui al sopra richiamato articolo 1, comma 1, della determinazione direttoriale protocollo n. 285111/RU del 27 giugno 2022, nonché per le spedizioni di prodotti assoggettati condizionati;

## IL DIRETTORE DELL'AGENZIA DETERMINA

### ARTICOLO 1

#### *Proroga della decorrenza dell'obbligo di presentazione dell'e-DAS nazionale*

1. La decorrenza dell'obbligo di presentazione in forma esclusivamente telematica dell'*e-DAS* nazionale, per i trasferimenti nel territorio dello Stato dei prodotti assoggettati diversi da quelli di cui all'articolo 1, comma 1, della determinazione direttoriale protocollo n. 285111/RU del 27 giugno 2022, nonché dei prodotti assoggettati condizionati, è differita al 1° gennaio 2027.

## **ARTICOLO 2**

*Proroga della decorrenza dell'obbligo di presentazione dell'e-AD per oli lubrificanti e bitumi*

1. La decorrenza dell'obbligo di presentazione in forma esclusivamente telematica del documento di accompagnamento previsto per la circolazione in sospensione dei prodotti soggetti alle altre imposizioni indirette previste dal TUA è differita al 1° gennaio 2027.

oooooooooooooooo

Del provvedimento si darà pubblicazione sul sito dell'Agenzia a norma e ad ogni effetto di legge.

Cons. Roberto Alesse